

ENTE DI GESTIONE DEI SACRI MONTI

*Sede legale amministrativa, C.na Valperone, 1
15020 Ponzano Monferrato (AL)
TEL: 0141-927120 FAX: 0141-927800
COD. FISC./ P. IVA: 00971620067
www.sacri-monti.com*



CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO ALL’ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO “*FORTI INSIEME*” DELLA CONDUZIONE DI PARTE DELLE SUPERFICI DELL’ORTO MULTI SETTORE DEL SACRO MONTE CALVARIO DI DOMODOSSOLA - anni 2023-2028

Indice

PREMESSE

Art. 1 Oggetto

Art. 2 Finalità

Art. 3 Superfici coinvolte

Art. 4 Durata

Art. 5 Impegni assunti dall'Associazione

Art. 6 Responsabilità dell'Associazione in materia di prevenzione antinfortunistica e danni a terzi

Art. 7 Impegni assunti dall’Ente

Art. 8 Impegni e disponibilità espresse dall’ordine dei Rosminiani Art. 9 Norme di carattere agronomico e divieti

Art. 10 Progetti condivisi e condotti assieme

Art. 11 Verifiche periodiche, controlli e penali

Art. 12 Collaborazioni con altre ETS, Istituti scolastici e Enti pubblici

Art. 13 Risoluzione, recesso, gestione delle controversie e richiamo delle norme legislative di riferimento

Art. 14 Cauzione definitiva

Art. 15 Coperture assicurative

Art. 16 Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale

Art. 17 Trattamento dei dati personali

Art. 18 Allegati

Premesso che:

- ai fini della gestione delle riserve ad esso affidate l'Ente di gestione dei Sacri Monti è autorizzato a stipulare apposite convenzioni con altri soggetti, nelle quali sono individuati i rispettivi compiti e le modalità di svolgimento degli stessi, nonché le relative risorse finanziarie necessarie all'esercizio delle attività volte al raggiungimento delle finalità previste dalla Legge Regionale sopra richiamata;
- con Deliberazione di Giunta Esecutiva n. 13 del 26.03.2004, il previgente Ente di gestione della Riserva naturale speciale del Sacro Monte Calvario di Domodossola, approvava la convenzione per la costituzione di diritto di superficie a titolo gratuito, con riferimento alle particelle catastali n. 17, 23, 25, 29, 33, 34, 35, 209, 248 e 249, del foglio 57 del Comune di Domodossola, di proprietà della Provincia italiana di San Maurizio, in favore dell'Ente, entro cui si sviluppa l'Orto multi settore di cui al progetto del Dott. Eraldo Antonini;
- la Convenzione di cui sopra è stata regolarmente firmata dalle parti il 29.03.2004 e la stessa risulta valida sino alla data del 01.05.2034 e dispone espressamente, per quanto di interesse ai sensi del presente documento, che l'Ente di gestione possa affidare a terzi la conduzione dell'Orto multi settore, purché questi siano ben accettati dai Padri Rosminiani e previa sottoscrizione di una ulteriore Convenzione tra le parti (rif. Art. 3);
- nel 2013-2014 un comitato di domesi ha proposto all'Ente di promuovere un progetto ad alto valore sociale fondato sulla condivisione di attività agricole sociali volto anche allo sviluppo di borse lavoro in collaborazione con il Centro Intercomunale di Servizi Sociali;
- per sostanziare il progetto il comitato si è registrato come Associazione di Volontariato e si è dotata di tutti i documenti necessari per contrarre con la Pubblica Amministrazione, con specifico riferimento ai requisiti richiesti dalla norma sulla sicurezza, D.Lgs. 81/2008;
- l'iniziativa partita nel 2014 continua a produrre importanti externalità positive al Sacro Monte ed all'Ente, con particolare riferimento ai tre punti sotto evidenziati:
 - diminuire gli oneri di manutenzione ordinaria che annualmente gravano sull'Ente;
 - promuovere attività che creino le condizioni per avvicinare le comunità locali al Sacro Monte Calvario come luogo fisico e come sito simbolico e spirituale, stimolando il senso di una reciproca appartenenza;
 - promuovere la creazione di utili reti di collaborazione e muto scambio tra soggetti terzi provenienti dal mondo del terzo settore, come definito ai sensi del D. Lgs. 03/07/2017 n. 117, le cui attività possono entrare in sinergia con le finalità istitutive dell'Ente.
- risulta necessario provvedere al rinnovo della Convenzione relativa alla conduzione dell'orto multi settore del Sacro Monte di Domodossola, in quanto la scrittura precedente è scaduta il 31/12/2022;
- l'Associazione di volontariato "*Forti Insieme*", avente sede in Via Canuto n. 12 a Domodossola (VB), C.F. 93037460032, Registrazione Agenzia delle Entrate n. 1871, rappresentata dall'Arch. Linda Rotondi, in qualità di Presidente e legale rappresentante del soggetto giuridico anzidetto, nata a Domodossola (VB) il 17.12.1983, CF RTNLND83T57D332B, continua a possedere tutte le caratteristiche necessarie per firmare una valida Convenzione di collaborazione con l'Ente, ed in particolare:
 - ai sensi dello statuto associativo, l'Associazione di Volontariato "Forti Insieme" ha lo scopo di perseguire il fine della solidarietà sociale, creando un luogo di incontro, integrazione e sensibilizzazione sperimentando pratiche di condivisione, ovvero svolgere attività agricola e/o zootecnica, al fine di stabilire rapporti personali capaci di educare e far crescere i cittadini, nonché coloro che vivono situazioni di particolare disagio soggettivo e sociale;
 - nel perseguimento del fine sopra esposto l'Associazione si propone in modo programmatico di:

- promuovere e diffondere la conoscenza e la sensibilità ad un comportamento umano e morale nel rispetto di tutto ciò che ci circonda (uomo, animali, natura, ambiente, ecc.);
- promuove la rivalutazione dell'ambiente antropizzato migliorandone la salubrità per il benessere dell'uomo;
- divulgare i fondamenti per il rispetto della natura.
- L'Associazione Forti Insieme ha sempre in modo pertinente agli obiettivi iniziali, preservando il decoro delle aree, sviluppando progetti sociali e borse lavoro, oltre a interessanti iniziative di formazione e divulgazione agricola;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE TRA I SOTTO ELENCATI COMPARENTI

1. L'Ente di Gestione dei Sacri Monti con sede legale in Ponzano Monferrato (AL) - 15020, Cascina Valperone n. 1, con sede operativa in Cuorgnè, via Ivrea n. 100 - 10082, C.F./ P. IVA: 00971620067, rappresentato dalla Dott.ssa Nadia Salvagno in qualità di Direttore, nata a Varallo il 11/1/1969, C.F. SLVND69S51L669R, di seguito denominato "Ente";
2. La Provincia italiana di San Maurizio, rappresentata da Don Michele Botto Stegliain qualità di legale rappresentate dell'Ente giuridico anzidetto, con riferimento alla sede del Centro di spiritualità Rosminiana del Sacro Monte Calvario di Domodossola, C.F. 01690750011, di seguito denominata "Padri Rosminiani";
3. L'Associazione di Volontariato "*Forti Insieme*", avente sede in Via Canuto 12 a Domodossola (VB), C.F. 93037460032, Registrazione Agenzia delle Entrate n. 1871, rappresentata dall'Arch. Linda Rotondi, in qualità di Presidente e legale rappresentante del soggetto giuridico anzidetto, nata a Domodossola (VB) il 17.12.1983, CF RTNLD83T57D332B, di seguito denominata "Associazione".

Art. 1 Oggetto

La presente Convenzione ha per oggetto la definizione delle modalità di collaborazione tra le parti per sostanziare l'attività associativa principale consistente nella conduzione di un "*Orto solidale*" che si compone di più unità entro cui sperimentare e gestire coltivazioni orticole in senso stretto, coltivazioni di erbe officinali e la coltura di piante da frutto entro le superfici dell'Orto multi settore del Sacro Monte Calvario di Domodossola, come meglio individuate all'art. 3 del presente documento.

In particolare, al fine di dare attuazione alle attività agricole associative, i Padri Rosminiani, in qualità di proprietari delle superfici, e l'Ente, in qualità di concessionario del diritto di superficie a titolo gratuito ai sensi della convenzione stipulata in data 29.03.2004, approvata con Delibera di Giunta Esecutiva n. 13 del 26.03.2004, affidano all'Associazione la gestione delle superfici di cui all'art. 3, secondo le modalità e le limitazioni di seguito espresse agli art. 5, 6 e 9 della presente Convenzione.

In quanto "*Orto solidale*" le attività che ruotano attorno ad esso non si esauriscono nella mera coltivazione agraria delle superfici da parte del personale volontario appartenente all'Associazione, ma si completano mediante l'attivazione di collaborazioni con altri Enti del Terzo Settore (ETS come definiti ai sensi del D. Lgs. 03/07/2017, n. 117), Istituti scolastici e Enti pubblici, per lo sviluppo di specifiche attività ed eventi culturali, formativi ed educativi, oltre all'avvio di borse lavoro a beneficio di soggetti che vivono situazioni di particolare disagio soggettivo e sociale, sotto la supervisione dei Servizi sociali comunali deputati (ovvero Consorzio Intercomunale Servizi Sociali).

Le parti convengono che vi sarà una sinergia di intenti e collaborazione tra i comparenti affinché le finalità sociali possano concretizzarsi a beneficio della cittadinanza, con specifico riguardo alla componente marginalizzata e che patisce uno svantaggio sociale contingente.

Le parti convengono altresì che vi sarà specifica cura affinché la conduzione delle superfici avvenga nel rispetto scrupoloso del decoro paesaggistico ed estetico dei luoghi, i quali sono inseriti nella

lista UNESCO del patrimonio mondiale dell'Umanità e sono ubicati in un punto molto visibile ai fruitori del Sacro Monte.

Art. 2 Finalità

Le finalità delle attività e della collaborazione tra i soggetti firmatari della presente Convenzione sono qui di sotto elencate in sintesi:

- Gestire le superfici di cui all'art. 3 e le attività agrarie ivi realizzate in aderenza ai principi dell'agricoltura biologica, della buona pratica agronomica e della sostenibilità ecologica, anche mediante la realizzazione di un'area di compostaggio, un'area dedicata ai semenzai oltre che al razionale utilizzo della risorsa idrica.
- Promuovere la difesa del paesaggio del Sacro Monte mediante la realizzazione di un'attività che gestisca in modo continuativo e decoroso un settore del territorio della Riserva, sito in posizione visibile ed apprezzabile, nelle vicinanze dell'ingresso dell'area Sacra.
- Creare un contesto favorevole per una crescita positiva e personale delle componenti della comunità che verranno coinvolte nelle attività, grazie alle potenzialità educative, terapeutiche e consapevolizzanti derivanti dal lavoro attivo e dalla cura dell'orto.
- Sostanziare un'azione di mutuo soccorso tra gli individui partecipanti alle attività e tra questi e i cittadini che, segnalando il proprio contingente svantaggio sociale, si rivolgono all'Associazione per un sostegno materiale.
- Creare le condizioni per un ampio coinvolgimento attivo della comunità, delle Associazioni presenti sul territorio e degli Istituti scolastici, al fine di promuovere la costruzione di reti solidali al cui interno si trovi il Sacro Monte Calvario di Domodossola quale punto di riferimento fisico, simbolico e spirituale.
- Promuovere l'immagine del Sacro Monte Calvario di Domodossola e più in generale dell'Ente di Gestione dei Sacri Monti, mediante la veicolazione alla cittadinanza dei suoi valori culturali ed identitari.

Art. 3 Superfici coinvolte

Le superfici coinvolte nella presente Convenzione si distinguono in 3 unità territoriali. Al fine di preservare il disegno paesaggistico originariamente definito nel progetto dell'Orto multi settore realizzato dall'Ente, sulle singole unità territoriali si impongono limiti e condizioni di gestione specifiche, come descritte nel dettaglio all'art. 5:

- SETTORE ORTO AGRARIO:

Ai fini della presente Convenzione, si intende quale settore dell'Orto agrario l'intera superficie della particella 25, foglio 57 del Comune di Domodossola, per complessivi 2.270 m², entro cui si trovano le vasche di coltura originariamente progettate e realizzate dall'Ente, più la superficie della particella 33, foglio 57 del Comune di Domodossola, limitatamente alla superficie presente a sud della strada di accesso, fino al cancello di ingresso, per complessivi 1.500 m².

- SETTORE ORTO DELLE ERBE OFFICINALI:

Ai fini della presente Convenzione, si intende quale settore dell'Orto delle erbe officinali, l'area confinata all'interno delle mura presenti nella porzione sud della particella 209, foglio 57 del Comune di Domodossola, per un'estensione complessiva di 1.900 m².

- SETTORE DEI TERRAZZAMENTI

Ai fini della presente Convenzione, si intende quale settore dei terrazzamenti: l'intera superficie della particella 34, foglio 57 del Comune di Domodossola, per complessivi 2.100 m², più la particella 209, foglio 57 del Comune di Domodossola, per la superficie non occupata dall'orto delle erbe officinali, per complessivi 2.970 m², oltre il terrazzo superiore presente presso la particella 33 del foglio 57 del Comune di Domodossola, unitamente all'area attualmente destinata a frutteto posta accanto all'Orto Agrario, per corrispondenti 750 m².

Per una più precisa individuazione delle unità territoriali sopra descritte si rimanda all'allegato 1: Carta delle superfici poste in Convenzione.

Tutte le particelle coinvolte e sopra elencate, compresi i percorsi di collegamento, sono inserite

nella Convenzione citata in premessa tra l'Ente e i Padri Rosminiani, avente ad oggetto la costituzione di diritto di superficie gratuito a favore dell'Ente, valida sino all'01.05.2034.

Art. 4 Durata

La presente Convenzione è valida a partire dalla data di stipula sino al 31/12/2028, ogni ulteriore accordo dovrà essere formalizzato mediante la sottoscrizione di nuova Convenzione.

Art. 5 Impegni assunti dall'Associazione

L'Associazione, nell'accettare l'affidamento della conduzione delle superfici di cui alla presente Convenzione, assume i seguenti specifici impegni differenziati a seconda delle diverse unità territoriali come distinte all'art. 3:

- IMPEGNI DI ORDINE GENERALE

- Rispettare i principi di carattere agronomico e colturale di cui all'art. 9 e le indicazioni che eventualmente l'Ente, in qualità di supervisore, riterrà di segnalare, suggerire o disporre.
- Predisporre un'adeguata formazione obbligatoria per i volontari fissi che di volta in volta assumeranno compiti di coordinamento delle attività di gestione delle superfici oggetto della Convenzione, volta a realizzare una filiera di conoscenza delle buone pratiche da adottare e da trasmettere a tutte le persone coinvolte nelle attività.
- Rendersi disponibili a coltivare preferenzialmente le varietà orticole, officinali o frutticole indicate eventualmente dall'Ente, partendo dal materiale di propagazione dallo stesso procurato, il quale sarà selezionato e scelto principalmente per la sua resistenza alle avversità biotiche e abiotiche locali ed al suo legame alla tradizione orticola e gastronomica ossolana. Nel coltivare le varietà orticole e officinali erbacee che vengono segnalate dall'Ente come varietà di difficile reperibilità, l'Associazione dovrà adoperarsi, nel limite delle sue possibilità, per preservare la semente, destinando alcuni individui solo alla produzione del materiale di propagazione, secondo le indicazioni dell'Ente.
- Conferire tutti i residui vegetali ingombranti o di difficile deperimento derivanti dalla coltura delle superfici o dalle attività di decespugliamento, presso un'unica di compostaggio specificamente predisposta all'interno della particella 33 – fg. 57.
- Permettere l'accesso alle superfici di cui all'art. 3 al personale dell'Ente, al fine di svolgere il proprio ruolo di supervisione, ed a singoli gruppi di fruitori nel contesto di visite guidate o brevi attività formative, organizzate dall'Ente, previa comunicazione ed accordo con l'Associazione, la quale potrà in ogni caso prendere parte all'attività.
- Permettere l'accesso alle superfici di cui all'art. 3 ai Padri Rosminiani, residenti presso le strutture del Sacro Monte Calvario di Domodossola, i quali potranno a loro piacimento visionare le attività, senza per altro interferire con le stesse.
- Comunicare per iscritto:
 - la lista dei nominativi dei responsabili delle singole attività dell'Associazione, secondo la propria organizzazione interna, con specifico riferimento alle attività di coltura e gestione delle superfici di cui alla presente Convenzione, indicando i contatti telefonici e e-mail degli stessi;
 - la lista dei nominativi degli associati volontari fissi, attualmente conosciuti, i quali hanno dato la disponibilità a partecipare alle attività di coltura e di gestione delle superfici di cui all'art. 3;
 - i nominativi degli eventuali destinatari di borse lavoro connesse con le attività di coltura e gestione delle superfici di cui all'art. 3, unitamente ai documenti che definiscono i termini di attivazione, le coperture assicurative, ovvero le posizioni INAIL.

Le liste sopra elencate dovranno essere aggiornate o integrate in caso di modifica, sostituzione o inserimento di nuovi nominativi.

Tutti gli altri nominativi, relativi alle persone che partecipano alle attività in modo estemporaneo, saranno sotto l'esclusivo controllo dell'Associazione e potranno non essere comunicati all'Ente.

- Comunicare preventivamente all'Ente gli eventi o le attività che si intende programmare di natura non ordinaria, precisando i dati degli ETS, degli Istituti scolastici e Enti pubblici con cui si intende eventualmente collaborare per la realizzazione delle iniziative.

- Assicurare, durante tutte le attività che l'Associazione svolgerà all'interno delle superfici in convenzione, la presenza di almeno un volontario fisso o di un soggetto iscritto nelle liste sopra evidenziate e comunicare preventivamente all'Ente, il quale avrà il ruolo di controllo e sorveglianza delle attività in svolgimento.
- Inserire il logo ed il nome dell'Ente su tutti i materiali di pubblicità, promozione ed informazione realizzati per divulgare alla cittadinanza l'iniziativa oggetto della presente Convenzione. Allo stesso modo in occasione di conferenze o attività promozionali dovrà essere convenientemente citato il ruolo dell'Ente.
- Farsi carico dei costi della fornitura idrica erogata per le attività di cui alla Convenzione che superano i 750,00 € per anno agrario.

- IMPEGNI SPECIFICI RELATIVI AL SETTORE DELL'ORTO AGRARIO:

- L'intera superficie, per la durata di validità della Convenzione, dovrà essere sempre gestita e mantenuta sgombra da infestanti, curandone in modo continuativo l'ordine e preservandone il decoro ed il pregio paesaggistico.
- Entro la particella 25 - fg. 57 si effettuerà la coltivazione preferenziale di specie orticole. Le superfici che di anno in anno l'Associazione non intenderà mettere a coltura, dovranno comunque essere decespugliate non meno di 3 volte l'anno, durante la stagione vegetativa.
- Entro la particella 33 - fg. 57, a sud della stradina di accesso, si potranno realizzare le attività di compostaggio e altre attività associative corollarie, comprese quelle conviviali, preservando in ogni caso la componente arborea presente al margine sud che permette un ottimale mascheramento dell'area. Le superfici non boscate e non utilizzate per specifiche attività dovranno comunque essere decespugliate non meno di 3 volte l'anno, durante la stagione vegetativa.

- IMPEGNI SPECIFICI RELATIVI AL SETTORE DELL'ORTO DELLE ERBE OFFICINALI:

- L'intera superficie dell'Orto delle erbe officinali, per la durata di validità della Convenzione, dovrà essere sempre gestita e mantenuta sgombra da infestanti, curandone in modo continuativo l'ordine, preservandone il decoro ed il pregio paesaggistico e conservando le geometrie originarie delle vasche di coltura.
- 1/3 della superficie delle vasche di coltura dovrà essere dedicata alla coltivazione di erbe officinali. Tale proporzione sarà ritenuta validamente rispettata sia che si dedichino in modo esclusivo 1/3 delle vasche alla coltivazione di piante officinali, sia che si sperimentino protocolli di coltivazione promiscua tra piante officinali/orticole/ornamentali, occupando in modo diffuso 1/3 della superficie con piante officinali.
- Le vasche non utilizzate per la coltivazione di piante officinali o colture promiscue di piante officinali e non officinali, potranno essere utilizzate anche per la coltivazione esclusiva di specie orticole in senso stretto o ornamentali o eventualmente messe a riposo provvedendo a caricarle con uno spesso strato di materiale pacciamante naturale o teli pacciamanti sintetici coperti da uno strato superiore di pacciamante organico. In tutti i casi però le vasche di coltura dovranno essere mantenute ordinate e sgombre da infestanti.
- Per ottenere gli obiettivi di coltura l'Associazione provvederà alla costante gestione delle piante infestanti e alla sorveglianza delle condizioni vegetative delle piante coltivate, intervenendo in tutti i casi che le condizioni e lo stato dell'area lo richiedano.
- L'Ente e l'Associazione collaboreranno anche per la gestione del taglio frequente del manto erboso dei viali di visita dell'orto botanico, indicativamente non meno di una volta ogni 3 settimane durante la stagione vegetativa.

- IMPEGNI SPECIFICI RELATIVI AL SETTORE DEI TERRAZZAMENTI:

- Le superfici corrispondenti al primo ed al secondo terrazzo sopra l'Orto agrario, dovranno essere sempre gestite provvedendo alla potatura dei fruttiferi presenti ed al controllo dalle infestanti con un minimo di 3 passaggi l'anno.
- Tutte le superfici indicate all'art. 3 non ricomprese ai punti precedenti sono concesse in uso all'Associazione secondo le necessità colturali e le possibilità di forza lavoro che la stessa riterrà di poter attivare e gestire di anno in anno.
- Entro il 31 marzo di ogni anno l'Associazione dovrà comunicare le porzioni di terrazzamenti che riterrà di voler dedicare alle attività associative. Le superfici che comunicherà di voler mettere

a coltura nell'anno dovranno essere mantenute in modo completo, gestendo sia le superfici di coltura del terrazzo che l'intera riva sottostante corrispondente. Su dette superfici, dove non coltivate o utilizzate diversamente, si dovrà in ogni caso prevedere un'attività di controllo delle infestanti che preveda non meno di 3 passaggi di taglio l'anno. Il resto dei terrazzamenti non gestiti dall'Associazione sono presi in carico dall'Ente.

- Sui terrazzamenti si potrà effettuare la coltivazione di specie orticole, di piante officinali, di piante ornamentali e impiantare piante da frutta. Nel caso di impianto di piante da frutta, la scelta delle specie deve essere preventivamente sottoposta ad assenso da parte dell'Ente. L'Ente esprime preventivamente la preferenza all'impianto di piccoli frutti e piante da frutto appartenenti a specie, varietà e porta innesti che naturalmente abbiano una dimensione contenuta.
- L'eventuale impiego di animali domestici per la gestione delle superfici dovrà essere preventivamente valutata e autorizzata dall'Ente.
- I costi di impianto e di acquisto del materiale rimane comunque a carico dell'Associazione, fatti salvi accordi diversi relativi a progetti specifici.

Art. 6 Responsabilità dell'Associazione in materia di prevenzione antinfortunistica e danni a terzi

L'Associazione nomina quale responsabile delle attività di cui alla presente Convenzione, supervisore e referente nei confronti dell'Ente la Dott.ssa Linda Rotondi, Presidente e legale rappresentante dell'Associazione, raggiungibile al cellulare al n. 348/8742949 ed alla mail fortinsieme@libero.it. La stessa potrà eventualmente indicare l'Associato che nel corso della Convenzione la sostituirà quale referente.

L'Associazione si obbliga a fornire i nominativi degli intestatari delle borse lavoro che verranno eventualmente attivate per sostanziare le attività, unitamente ai documenti che specificano i termini di attivazione delle stesse con il Centro Intercomunale dei Servizi Sociali di Domodossola, comprensivi in particolare dell'esplicitazione delle coperture assicurative, ovvero delle posizioni INAIL.

L'Associazione è responsabile di ogni danno, guasto o manomissione che possa derivare, per causa della sua opera e del suo personale, sia verso l'Ente, sia verso i Padri Rosminiani, sia verso terzi, con particolare riferimento a quelli derivanti dalla mancata adozione di quei provvedimenti utili alla salvaguardia delle persone, degli strumenti e delle strutture, coinvolte nelle attività.

Nella realizzazione degli interventi l'Associazione si impegna formalmente a porre in atto, a suo carico, tutti gli accorgimenti necessari affinché siano scrupolosamente rispettate le disposizioni in tema di prevenzione antinfortunistica, con particolare riferimento al D. Lgs. 09.04.2008 n. 81, assumendosi ogni responsabilità per i casi di infortuni e di danni a persone o cose eventualmente arrecati all'Ente o a terzi durante l'esecuzione delle attività, con specifico riferimento a quelle svolte entro le superfici di cui all'art. 3 della presente Convenzione.

L'Associazione inoltre si impegna a:

- Ottemperare a quanto disposto nel Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza di cui all'art. 26, comma 3, del D.Lgs 09.04.2008, n. 81, già agli atti dell'Ente come allegato alla Convenzione anno 2015, il quale anche se non fisicamente allegato alla presente Convenzione ne costituisce parte integrante e sostanziale.
- Ottemperare a tutti gli obblighi verso i soggetti incaricati di realizzare gli interventi e le attività di cui alla presente Convenzione, in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.
- Ottemperare a quanto previsto dal Documento di Valutazione dei Rischi adottato dall'Associazione, integrato e completato per quanto attiene alla gestione dei soggetti titolari di borse lavoro in collaborazione con il CISS di Domodossola o di soggetti impiegati con la modalità dei Voucher o equiparabili. Il DVR anche se non fisicamente allegato alla presente Convenzione ne costituisce parte integrante e sostanziale.
- Utilizzare esclusivamente macchine operatrici conformi al D.P.R. 459/96 (Direttiva macchine) e s.m.i. e di cui si ha il possesso della dichiarazione di conformità e marcatura CE, da mostrare all'Ente in caso di richiesta.

Art. 7 Impegni assunti dall'Ente

L'Ente si impegna a supervisionare e coadiuvare l'insieme delle attività, con specifico riferimento a quanto verrà realizzato all'interno delle superfici di cui all'art. 3 della presente Convenzione, in modo da agevolare il raggiungimento degli obiettivi esplicitati all'art. 2 e risolvere problemi contingenti di natura straordinaria.

L'Ente in particolare si impegna a:

- Consegnare le chiavi del cancello di accesso posto alla sinistra dell'ingresso del parcheggio interrato. Si evidenzia in ogni caso che non sarà consentito alle auto private di accedere alle aree interessate se non per trasportare materiali o attrezzature. Nei limiti del possibile le auto private dovranno essere parcheggiate negli appositi spazi ai lati della strada pubblica, o dentro il parcheggio interrato.
- Sostenere i costi relativi all'approvvigionamento dell'acqua per le colture sino ad un massimo di 750,00 €/anno. Detti costi verranno rimborsati dall'Ente direttamente alla Provincia italiana di San Maurizio a cui il contatore dell'acquedotto è intestato. Le spese che dovessero superare la soglia dei 750,00 € all'anno saranno prese in carico dall'Associazione.
- Rendere disponibile all'Associazione lo spazio laterale alle scale di accesso, lato ovest, del parcheggio interrato, non costituente posto auto, permettendo, se ritenuto utile dall'Associazione, la posa di un box prefabbricato per la custodia di attrezzi e materiali. Detto box non dovrà avere dimensioni tali da compromettere l'uso dei posti auto e delle vie di accesso ai medesimi.
- Collaborare alla riparazione degli impianti di irrigazione presenti, al verificarsi di mal funzionamenti, al fine di scongiurare la perdita accidentale di acqua o l'interruzione della fornitura idrica necessaria alla buona crescita delle piante. I costi materiali necessari per effettuare le riparazioni saranno a carico dell'Ente.
- Collaborare alla progettazione di specifiche estensioni di ulteriori rami di irrigazione delle superfici date in gestione. I costi di realizzazione di tali estensioni dell'impianto di irrigazione sarà a carico dell'Associazione. L'Ente potrà valutare, per specifici progetti, di sostenere i costi di investimento per la realizzazione di dette integrazioni degli impianti, fatta salva la disponibilità finanziaria.
- Assistere l'Associazione nell'esecuzione delle attività di coltivazione, fornendo gratuita consulenza a richiesta sia sui temi della corretta conduzione agronomica, sia dal punto di vista delle scelte progettuali di coltura. Da tale punto di vista l'Ente mette a disposizione la collaborazione del dipendente Antonio Aschieri, formato sulle materie oggetto della presente convenzione e coordinatore del Settore di gestione del territorio.
- Assistere l'Associazione, qualora richiesto, nell'attuazione di specifiche attività promozionali connesse all'oggetto della presente Convenzione.
- Informare l'Associazione e coinvolgerla direttamente, se gradito o necessario, in tutti i casi in cui l'Ente intende porre in essere, per propria iniziativa, attività di promozione delle attività oggetto della presente Convenzione, o attivare iniziative diverse che interessino anche in maniera indiretta le superfici di cui all'art. 3. In tutti i casi l'Ente si impegna ad attendere un riscontro positivo dall'Associazione prima di mettere in calendario ed attivare qualsiasi iniziativa che interessi le attività e le superfici oggetto della presente Convenzione.
- Collaborare alla risoluzione di problemi contingenti ed imprevisi in ordine alla raggiungibilità delle superfici, compromissione delle condizioni di coltura o realizzazione di specifiche attività complesse, utili al raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 2.
- Ricercare attivamente fonti di finanziamento utili alla realizzazione di attività concernenti la presente Convenzione o interessanti ai fini di uno sviluppo ulteriore delle stesse o per l'attivazione di borse di studio, ovvero collaborazione per la presentazione di progetti specifici volti all'ottenimento di finanziamenti pubblici e/o privati. Da tale punto di vista uno specifico impegno è rivolto al perfezionamento di un futuro possibile impianto di accumulo d'acqua che consenta di intercettare il troppo pieno delle sorgenti che riforniscono le vasche dei Padri Rosminiani, in modo da abbattere i costi della fornitura idrica necessaria al funzionamento dell'impianto di irrigazione.

- Collaborare alla redazione e produzione di materiali utili alla pubblicizzazione, promozione e comunicazione sul territorio delle attività oggetto della presente Convenzione.
- Concedere a richiesta dell'Associazione l'utilizzo gratuito di locali che in quel momento risultano nella disponibilità dell'Ente, esclusivamente per iniziative didattiche o di promozione, salvo disponibilità dopo formale prenotazione.
- Comunicare all'Associazione ed ai Padri Rosminiani i nominativi dei referenti dell'Ente per le attività relative alla presente Convenzione, informando di volta in volta se questi vengono modificati.

Art. 8 Impegni e disponibilità espresse dall'ordine dei Rosminiani

I Padri Rosminiani, proprietari delle superfici di cui all'art. 3, autorizzano espressamente la realizzazione di tutte le attività di cui alla presente Convenzione, acconsentendo all'Associazione l'accesso alle superfici anzidette, unitamente a tutti i soggetti coinvolti dalla stessa nelle attività di gestione, come definito nel testo degli articoli precedenti, sostanzando la condizione prevista dall'art. 3 della Convenzione tra Ente e Padri Rosminiani, stipulata il 29.03.2004 ed approvata con Delibera di Giunta Esecutiva del previgente Ente di gestione della riserva naturale speciale del Sacro Monte Calvario di Domodossola n. 13 del 26.03.2004.

Oltre a quanto sopra i Padri Rosminiani acconsentono:

- A permettere che si realizzino, previo consenso e secondo le modalità approvate dai Padri Rosminiani, qualora si trovino i fondi necessari e si ricevano le autorizzazioni delle Soprintendenze competenti, utili ed idonee strutture di accumulo idrico che possano intercettare il troppo pieno che fuoriesce dalle vasche di accumulo delle sorgenti di proprietà dei Padri Rosminiani durante e mesi invernali e primaverili, in modo da ridurre od abbattere in futuro i costi di approvvigionamento idrico delle superfici messe a coltura, valorizzando tale risorsa oggi inutilizzata.
- A permettere che si realizzino, previo consenso e secondo le modalità approvate dai Padri Rosminiani, qualora necessario, idonee linee di recupero dell'acqua piovana proveniente dai pluviali dei tetti del Sacro Monte, attualmente non confluenti in alcuna vasca di accumulo, sempre al fine di servire una futura struttura di accumulo idrico dedicata alle superfici di coltura.
- A permettere che si realizzino eventuali ulteriori piccole strutture rimovibili e temporanee, utili alla realizzazione delle attività di cui alla presente Convenzione, entro le superfici di cui all'art. 3.

Art. 9 Norme di carattere agronomico e divieti

Su tutte le superfici dovranno essere rispettate le sotto elencate norme agronomiche e i seguenti divieti:

- Divieto assoluto, salvo diversa autorizzazione espressa dell'Ente, all'uso di concimi chimici di sintesi ed erbicidi non consentiti in agricoltura biologica.
- Divieto all'utilizzo di fitofarmaci non consentiti in agricoltura biologica. Nel caso si renda necessario l'utilizzo di fitofarmaci di sintesi consentiti in agricoltura biologica, questi dovranno essere somministrati esclusivamente da un volontario fisso preventivamente formato (ovvero in possesso del patentino previsto dalla norma), dando in ogni caso comunicazione di tale necessità al referente dell'Ente Antonio Aschieri. In ordine a tale argomento, per il contrasto dei parassiti delle colture, l'Ente esprime una marcata preferenza per l'uso di macerati vegetali o preparati biodinamizzati e tecniche manuali di disinfestazione, ove possibile, oltre all'applicazione obbligatoria di appropriate tecniche di rotazione e consociazione vegetale.
- La concimazione dovrà essere realizzata primariamente con compost maturo, per quanto possibile prodotto con gli scarti vegetali provenienti dalle superfici coltivate o in generale gestite ai sensi della presente Convenzione. Per la produzione del compost si potrà utilizzare anche letame maturo di bovino, ovino o cavallo e pollina, il quale sarà ulteriormente fatto maturare mischiandolo ai residui vegetali dell'orto, al fine di raggiungere un rapporto carbonio/azoto ottimale. Per la correzione dell'acidità e l'apporto di micro elementi si indica l'uso di cenere di legna non trattata, marna setacciata o lithothamnio.

- Al fine di facilitare l'adozione delle tecniche di concimazione sopra riportate, si adibiranno le superfici presenti ad est delle vasche dell'orto ad area di compostaggio e realizzazione dei macerati o attivanti. L'intera area dovrà essere gestita in modo da preservare il decoro e l'ordine, provvedendo a collocare i materiali vegetali e gli eventuali contenitori plastici in luoghi mascherati dai cespugli già presenti ed a seminare/piantare ulteriori essenze annuali o perenni in grado di formare barriere verdi provvisorie e gradevoli alla vista (es. mais, girasoli, zucche, rampicanti, arbusti perenni etc.).

Art. 10 Progetti condivisi e condotti assieme

Nell'ambito della presente Convenzione potranno essere avviate specifiche iniziative, aggiuntive e non menzionate nel testo del presente documento, attivate mediante l'approvazione di ulteriori e specifici accordi di collaborazione tra l'Ente e l'Associazione, anche di tipo oneroso: sia relativamente alla coltura di particolari specie od essenze considerate di particolare interesse, sia relativamente alla sperimentazione o adozione di tecniche di coltura dimostrative e di particolare interesse per la difesa della fertilità dei suoli, sia relativamente alla realizzazione di particolari ed efficienti sistemi di accumulo e gestione della risorsa idrica, sia finalizzate ad implementare le iniziative di carattere divulgativo, educativo, formativo e promozionali.

Art. 11 Verifiche periodiche, controlli e penali

Al fine di garantire la piena attuazione della presente Convenzione e la corretta gestione delle superfici, l'Ente ed i Padri Rosminiani si riservano la facoltà di accedere, senza necessità di ulteriori permessi o preavvisi, alle superfici date in concessione, segnalandosi in modo da non creare pericolo per se e per le persone che stanno svolgendo le attività.

Le predette verifiche potranno essere effettuate anche attraverso contatti diretti con i volontari fissi o i destinatari delle borse lavoro che stanno realizzando le diverse attività.

Qualora nel corso della validità della presente Convenzione si riscontrassero evidenti inadempienze relativamente alla gestione delle superfici, l'Ente provvederà a contestare il fatto con nota scritta anche via mail ed a fissare un termine temporale per eseguire le azioni correttive ritenute necessarie.

Nel caso le inadempienze permanessero dopo la richiesta scritta di attivazione e soprattutto in generale le attività dell'Orto si interrompesse in modo continuativo per più di tre mesi, l'Ente si riserva la facoltà di rescindere la Convenzione e ritenersi libero di adoperare i terreni per altri progetti.

Art. 12 Collaborazioni con altre ETS, Istituti scolastici e Enti pubblici

L'Ente e i Padri Rosminiani esprimono il proprio preventivo generico assenso all'eventuale futuro concorso di ulteriori soggetti appartenenti agli Enti del Terzo Settore (ETS, come definiti dal D.Lgs. 03/07/2017 n. 117), Istituti scolastici o Enti pubblici alle attività oggetto della presente Convenzione, con specifico riferimento alla coltura delle superfici di cui all'art. 3.

L'Associazione, in qualità di soggetto affidatario delle attività di cui all'art. 1, dovrà esplicitare gli accordi che vuole attivare con detti soggetti, evidenziando le responsabilità che vengono assunte dalle parti e attendendo la formalizzazione dell'assenso da parte dell'Ente, che potrà anche imporre specifici correttivi agli accordi prospettati.

In tutti i casi i soggetti che si intenderà coinvolgere dovranno possedere statuti in cui figura il divieto espresso di distribuzione in forma diretta ed indiretta degli utili e dovranno essere in regola con le disposizioni sulla sicurezza del lavoro (D.Lgs. 09/04/2008, n. 81), ovvero esibire a richiesta dell'Ente il Documento di Valutazione dei Rischi, le coperture assicurative attivate relativamente alle attività svolte e l'elenco delle persone coinvolte nelle attività svolte sulle superfici di cui all'art. 3. Congiuntamente l'Associazione "Forti Insieme" dovrà curare e presentare all'Ente il Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenza connesso a dette collaborazioni.

In caso di collaborazioni estemporanee con ETS, Istituti scolastici o Enti pubblici, che non verranno coinvolti nelle attività di coltura vere e proprie, ma prenderanno parte a progetti dimostrativi, divulgativi e formativi, l'Associazione dovrà unicamente darne preventiva comunicazione all'Ente, in modo che questi sia informato dell'accesso alle superfici di tali parti terze.

Art. 13 Risoluzione, recesso, gestione delle controversie e richiamo delle norme legislative di riferimento

L'Ente può dichiarare risolta la presente Convenzione nelle seguenti circostanze:

- Nel caso in cui i termini fissati per l'esecuzione degli interventi correttivi di cui al precedente art. 11 subissero un ritardo ingiustificato superiore a 100 giorni solari consecutivi.
- In caso di frode, grave negligenza e di ripetute gravi inosservanze delle prescrizioni contrattuali, in seguito a formale notifica della contestazione all'Associazione.
- In caso vengano realizzati interventi non autorizzati che possono compromettere la gestione futura dell'area, alterandola gravemente rispetto alla condizione attuale e/o snaturandola rispetto alle finalità generali. In tale caso l'Ente si riserva anche il diritto di richiedere i danni all'Associazione.
- In caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori di cui al Decreto legislativo 09/04/2008 n. 81.
- In caso di contravvenzione ai disposti della Legge 13.08.2010, n. 136, relativamente alla tracciabilità dei flussi finanziari.
- In caso di cessione anche parziale della Convenzione.

L'Ente può recedere dalla Convenzione per motivi di pubblico interesse.

Oltre a ciò l'Ente e l'Associazione possono entrambi esercitare il diritto di recesso per motivi legati alla propria organizzazione interna ed alle proprie disponibilità operative ed economiche, qualora queste non consentano l'assunzione degli impegni di cui alla presente Convenzione. Il diritto legato a dette motivazioni dovrà essere esercitato entro il 31 marzo di ogni anno in modo da consentire alle parti di organizzare conseguentemente le attività di gestione delle superfici connesse alla stagione vegetativa.

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'Associazione da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni.

Per le parti applicabili al caso di specie e per quanto non qui specificato, relativamente alla risoluzione ed al recesso si farà riferimento agli articoli del codice civile n. 1373 e 1453-1462, oltre agli articoli 108 e 109 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50.

Più in generale per quanto non contemplato nella presente Convenzione ed a completamento delle disposizioni qui contenute si applicano le norme di cui al D. Lgs. 18.04.2016, n. 50 e s.m.i. unitamente alle linee guida approvata dall'ANAC; D.P.R. 05.10.2010, n. 207 per gli articoli non abrogati; D. Lgs. 09.04.2008, n. 81 e s.m.i.; D. Lgs. 03/07/2017, n. 117 ed alle disposizioni del Codice Civile in materia.

Per ogni controversia derivante dalla presente Convenzione è competente il Giudice del luogo ove l'Ente ha la propria sede legale.

Art. 14 Cauzione definitiva

L'Ente non richiedere alcuna garanzia a copertura degli impegni assunti dall'Associazione ai sensi della presente Convenzione esercitando la facoltà di cui all'art. 103, comma 11 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 per gli affidamenti di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), considerando per altro il fatto che trattasi di attività realizzata a titolo non oneroso.

Art. 15 Coperture assicurative

L'Associazione è obbligata a produrre una polizza Assicurativa in corso di validità che tenga indenne l'Ente da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, con massimale non inferiore € 50.000,00 per infortuni e 500.000,00 € per responsabilità civile verso terzi, relativamente a sinistri, danni a persona e danni a cose che dovessero verificarsi in conseguenza dell'esecuzione degli interventi.

Per quanto riguarda l'attivazione delle borse lavoro l'Associazione dovrà far prevenire all'Ente la documentazione prodotta dal Centro Intercomunale dei Servizi Sociali con cui sono specificamente attivate le necessarie coperture assicurative, ovvero le posizioni INAIL.

Art. 16 Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale

La presente Convenzione verrà registrata solo in caso d'uso, in tale eventualità saranno a carico del soggetto interessato ad agire tutte le spese inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc..).

L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico dell'Ente.

Art. 17 Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (di seguito "Codice Privacy") e dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito "GDPR 2016/679"), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, i dati personali forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata, a tutela della riservatezza e dei diritti di tutti i soggetti coinvolti nell'affidamento

Ai sensi del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" l'Affidatario esprime il proprio preventivo consenso affinché i principali documenti istruttori recanti i concernenti al graduatoria di gara e di affidamento siano pubblicati sul sito trasparenza dell'Ente, unitamente all'autorizzazione prevista ai sensi del D.Lgs. 196/03.

Non saranno pubblicati i dati che non risultano strettamente connessi ed attinenti agli obblighi di trasparenza della procedura.

Il Titolare del trattamento dei dati personali è l'Ente di Gestione dei Sacri Monti, con sede legale in Cascina Valperone n. 1, 15020 Ponzano Monferrato (AL).

L'Ente rende noto di aver nominato quale Responsabile della Protezione dei Dati personali (RPD o DPO) in conformità alla previsione contenuta nell'art. 37, par. 1, lett a) del RGPD, l'Avv. Massimo Ramello. Il trattamento dei dati personali è effettuato dall'Ente per lo svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. e) del Regolamento Europeo n. 679/2016 non necessita del suo consenso.

I dati che il concorrente è chiamato a fornire sono obbligatori ai fini dell'ammissione alla procedura di affidamento.

I diritti dell'interessato sono quelli previsti dall'art. 7 del D.Lgs. n.196/2003 e s.m.i. Titolare del trattamento dei dati è l'Ente di Gestione dei Sacri Monti nella persona del Direttore Dott.ssa Nadia Salvagno.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 1, del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., si informa che:

- la richiesta di dati in sede di acquisizione delle offerte è finalizzata alla verifica della sussistenza dei requisiti necessari per la partecipazione alla procedura di gara;
- il conferimento dei dati ha natura obbligatoria nel senso che l'interessato deve rendere le dichiarazioni e la documentazione richieste;

- la conseguenza dell'eventuale rifiuto di ottemperare a quanto sopra consiste nella esclusione dalla partecipazione alla presente procedura di gara e alla successiva sottoscrizione del contratto;

Per maggiori informazioni circa le modalità di trattamento dei dati adottate dall'Ente si può consultare il seguente indirizzo: <https://privacy.nelcomune.it/sacri-monti.com>

Art. 18 Allegati:

Fanno parte della presente Convenzione e si intendono allegati alla stessa, ancorché non materialmente e fisicamente uniti alla medesima, ma depositati agli atti dell'Ente, i seguenti documenti:

- Allegato 1: Carta delle superfici oggetto della Convenzione, come definiti all'art. 3.
- Allegato 2: Copia del contratto assicurativo attivato dall'Associazione a copertura delle attività di cui alla presente Convenzione, in corso di validità, avente massimale non inferiore € 50.000,00 per infortuni e 500.000,00 € per responsabilità civile verso terzi, relativamente a sinistri, danni a persona e danni a cose, unitamente alla ricevuta del pagamento del premio annuale necessario al rinnovo. Detto ultimo documento dovrà essere integrato e inviato annualmente.

- Allegato 3: Documento di Valutazione dei Rischi, completo delle nomine dei soggetti obbligatori ai sensi del D.Lgs. 09/04/2008, n. 81, unitamente alla copia delle loro attestazioni in corso di validità.
- Allegato 4: Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza, redatto dall'Ente e sottoscritto dall'Associazione.
- Allegato 5: Documenti Associativi: Certificato di attribuzione del Codice Fiscale; Copia dell'Atto Costitutivo registrato all'Agenzia delle Entrate; Copia dello Statuto allegato all'Atto Costitutivo; Iscrizione al registro delle Associazioni di volontariato (ovvero al Registro unico nazionale del Terzo settore, quando attivo).
- Allegato 6: Documentazioni relative all'attivazione delle borse lavoro prodotte dal Centro Intercomunale dei Servizi Sociali, con specifico riferimento alle necessarie coperture assicurative, ovvero delle posizioni INAIL. Tali documentazioni saranno integrate di volta in volta nel corso della Convenzione all'atto dell'attivazione di dette borse lavoro.

Lì

*Per la Provincia Italiana di San Maurizio
Il Padre Rosminiano Don Michele Botto Steglia*

*Per l'Ente di Gestione dei Sacri Monti
Il Direttore Dott.ssa Nadia Salvagno*

*Per l'Associazione di Volontariato "Forti Insieme"
Il Presidente Dott.ssa in Architettura Linda Rotondi*
